



Il Presidente della Regione

ATTO DI PROMULGAZIONE N. 25

VISTO l'art. 121 della Costituzione come modificato dalla Legge Costituzionale 22 novembre 1999 n. 1;

VISTI gli artt. 34 e 44 del vigente Statuto regionale;

VISTO il verbale del Consiglio Regionale n. 90/1 del 30.5.2023

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

LEGGE REGIONALE 6 GIUGNO 2023 N. 25

Riordino del comparto della committenza della Regione Abruzzo

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Abruzzo.

Il Presidente
Dott. Marco Marsilio



Consiglio regionale

Riordino del comparto della committenza della Regione Abruzzo

TITOLO I AGENZIA REGIONALE DELL'ABRUZZO PER LA COMMITTENZA

Art. 1 (Obiettivi)

1. La presente legge dispone il riordino del comparto della committenza della Regione Abruzzo, al fine di:
 - a) promuovere la razionalizzazione della spesa pubblica anche attraverso l'aggregazione della domanda di acquisizione di lavori, beni e servizi, per migliorare la qualità, la funzionalità e l'efficienza del processo di approvvigionamento regionale;
 - b) garantire un sistema integrato di acquisti che consenta di semplificare il processo di approvvigionamento regionale;
 - c) promuovere le necessarie interdipendenze e sinergie tra le strutture regionali e i soggetti di cui all'articolo 5 nell'ambito del processo di approvvigionamento regionale;
 - d) supportare lo sviluppo dell'e-procurement e dell'innovazione tecnologica nel processo di approvvigionamento regionale fornendo gli strumenti operativi e gestionali per migliorare l'efficienza, l'efficacia e l'economicità dei contratti pubblici;
 - e) promuovere, nell'ambito della committenza, lo sviluppo economico e sociale del territorio, stimolando la competitività del sistema-regione con particolare riferimento all'adeguamento e all'innovazione delle infrastrutture, alla diffusione omogenea dell'utilizzo delle nuove tecnologie, alla ricerca e alla sperimentazione di soluzioni di eccellenza per i profili tecnologici ed organizzativi.

Art. 2 (Agenzia regionale dell'Abruzzo per la Committenza)

1. Al perseguimento degli obiettivi di cui all'articolo 1 è preposta l'"Agenzia regionale di Informatica e Committenza" (ARIC), già istituita dalla legge regionale 14 marzo 2000, n. 25 (Organizzazione del comparto sistemi informativi telematici) e successive modifiche.
2. L'"Agenzia regionale di Informatica e Committenza" (ARIC) assume la denominazione di "Agenzia regionale dell'Abruzzo per la Committenza" ("AreaCom", di seguito "Agenzia") ed è disciplinata dalla presente legge.
3. L'Agenzia è dotata di personalità giuridica di diritto pubblico, con autonomia amministrativa, contabile, patrimoniale e finanziaria.

4. L'Agenzia è organizzata in una struttura centrale e in strutture periferiche, che si articolano in Uffici territoriali secondo criteri di:
 - a) programmazione delle attività e degli interventi;
 - b) coordinamento e flessibilità delle aree funzionali e delle strutture periferiche.
5. L'Agenzia ha sede legale presso Palazzo Silone, Regione Abruzzo, Via Leonardo Da Vinci 6, L'Aquila.
6. Agli articoli 1, 2, 5, 6, 8, 9, 10 della l.r. 25/2000, n. 25 e successive modifiche:
 - a) la locuzione "Direzione Generale" è sempre sostituita dalla locuzione "Dipartimento Risorse";
 - b) la locuzione "Servizio Informatico Regionale e Rivoluzione Pubblica Amministrazione" è sempre sostituita dalla locuzione "Servizi competenti in materia di informatica";
 - c) la locuzione "Agenzia Regionale di informatica e committenza" è sempre sostituita dalla locuzione "Agenzia regionale dell'Abruzzo per la Committenza".

Art. 3
(Compiti dell'Agenzia)

1. Ferme restando le funzioni assegnate dalla l.r. 25/2000, l'Agenzia svolge altresì i seguenti compiti:
 - a) opera sia in qualità di centrale di committenza con sistemi di negoziazione innovativi sia attraverso la gestione, sviluppo e promozione di piattaforme di e-procurement;
 - b) svolge funzioni di Centrale di Committenza di cui agli articoli 37 e 38 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (Codice dei contratti pubblici) a favore della Regione Abruzzo e dei soggetti di cui all'articolo 5;
 - c) svolge funzioni di Stazione Unica Appaltante, ai sensi dell'articolo 13 della legge 13 agosto 2010, n. 136 (Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia) e del D.P.C.M. del 30 giugno 2011 nei confronti dei soggetti di cui all'articolo 5;
 - d) svolge, sempre nei confronti dei soggetti di cui all'articolo 5, funzioni di Soggetto Aggregatore ai sensi dell'articolo 9, comma 1 del decreto legge 24 aprile 2014, n. 66 (Misure urgenti per la competitività e la giustizia sociale), convertito con modificazioni dalla legge 23 giugno 2014, n. 89;
 - e) svolge funzioni di coordinamento della pianificazione, programmazione, gestione e controllo degli approvvigionamenti di lavori, beni e servizi in favore dei soggetti di cui all'articolo 5;
 - f) provvede, sulla base della programmazione regionale degli acquisti e con riferimento alle esigenze dei soggetti di cui all'articolo 5:
 - 1) a stipulare convenzioni di cui all'articolo 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato legge finanziaria 2000), in cui gli operatori economici aggiudicatari si obbligano ad accettare, sino a concorrenza della quantità massima stabilita da ciascuna convenzione, ai prezzi e alle altre condizioni ivi previsti, ordinativi di fornitura emessi dai soggetti di cui all'articolo 5;
 - 2) ad acquisire lavori, di importo superiore a euro 150.000,00, beni e servizi, nonché a ricorrere a ogni strumento contrattuale previsto dalla normativa vigente per gli approvvigionamenti, anche in forma aggregata, in favore dei soggetti di cui all'articolo 5;

- g) è deputata a stipulare accordi quadro ai sensi dell'articolo 54 del d.lgs. n. 50/2016 e ad istituire sistemi dinamici di acquisto ai sensi dell'articolo 55 del d.lgs. 50/2016, destinati ai soggetti di cui all'articolo 5;
 - h) promuove lo sviluppo del green public procurement nel territorio regionale in stretto raccordo con le competenti direzioni regionali;
 - i) garantisce il monitoraggio dei livelli qualitativi dei lavori, beni e servizi, relativamente alle procedure di gara aggregata direttamente gestite;
 - j) gestisce e sviluppa la piattaforma regionale per l'e-procurement, l'elenco fornitori telematico regionale e altri strumenti innovativi di acquisto;
 - k) promuove la diffusione dell'e-procurement verso i soggetti di cui all'articolo 5 attraverso il supporto, la consulenza e la formazione sull'utilizzo delle piattaforme e degli strumenti innovativi di acquisto;
 - l) promuove la diffusione dell'e-procurement fra gli operatori economici che partecipano alle procedure di gara ad evidenza pubblica indette dai soggetti di cui all'articolo 5, anche attraverso:
 - 1) l'istituzione di Protocolli di intesa con associazioni di categoria, come strumenti di coordinamento;
 - 2) la formazione degli operatori economici sull'utilizzo degli strumenti di e-procurement;
 - m) contribuisce alla promozione ed allo sviluppo degli appalti pre-commerciali, secondo le linee di indirizzo regionali;
 - n) assicura le modalità di approvvigionamento più convenienti per la Regione e per i soggetti di cui all'articolo 5, propone e progetta soluzioni innovative per l'acquisizione di lavori, beni e servizi e cura la gestione dei relativi contratti;
 - o) assicura, per le iniziative di acquisto, la rilevazione, il monitoraggio e l'analisi dei livelli di consumo e di spesa regionale, in particolare degli enti del servizio sanitario regionale, segnalando eventuali criticità e proponendo le possibili soluzioni;
 - p) organizza eventi e workshop ai fini della promozione dell'attività dell'Agenzia nonché partecipa ad eventi, congressi, convegni, anche all'estero, ai fini di approfondimento ed aggiornamento sulle tematiche connesse agli acquisti della Pubblica Amministrazione;
 - q) assicura inoltre ai soggetti di cui all'articolo 5:
 - 1) tutte le attività accessorie e strumentali alle attività di cui sopra, incluse le procedure di esproprio;
 - 2) la consulenza in termini di supporto tecnico-organizzativo per lo svolgimento di procedure di gara o attività e progetti correlati;
 - r) contribuisce all'attuazione delle strategie regionali in materia di acquisti, promuovendo altresì lo sviluppo di iniziative sinergiche interregionali con altre Centrali di Acquisto regionali e la CONSIP.
2. L'Agenzia può predisporre ed attuare piani di formazione ed aggiornamento del personale dei soggetti di cui all'articolo 5, nelle materie elencate al comma 1.
 3. L'Agenzia può, altresì, promuovere la costituzione di consorzi, società e organismi e parteciparvi per la migliore realizzazione dei propri compiti di istituto, previo parere della Direzione generale e del Dipartimento Risorse della Giunta regionale, e su autorizzazione della Giunta.
 4. In conformità agli obiettivi di cui all'articolo 1, la Giunta regionale può affidare all'Agenzia ulteriori compiti strettamente correlati all'attuazione della normativa vigente in ambito nazionale o europeo nelle materie di competenza dell'Agenzia.

5. L'Agenzia assicura il coinvolgimento delle specializzazioni, delle categorie professionali, delle associazioni economiche e sociali e di utenti negli ambiti di propria competenza.

Art. 4
(Criteri di gestione)

1. Nell'espletamento delle proprie funzioni, l'Agenzia opera con criteri di efficienza, economicità ed efficacia e nel rispetto dei principi di pubblicità e trasparenza, di libera concorrenza e di non discriminazione, nel rispetto della normativa europea, statale e regionale vigente in materia di contratti pubblici di lavori, servizi e forniture e della contrattazione collettiva nazionale.
2. L'Agenzia, in rapporto ai campi di proprio interesse, promuove l'innovazione in termini di processo e di prodotto, per garantire elevati standard qualitativi nell'interesse generale dell'utenza e del sistema economico-finanziario regionale, nel rispetto delle norme sulla tutela ambientale, sul contenimento energetico, nonché sulla sicurezza nell'ambiente di lavoro.
3. Per il perseguimento delle finalità di cui al comma 2, l'Agenzia svolge le funzioni di centrale di committenza attraverso l'utilizzo prioritario di forme di comunicazione digitali, anche ai fini dell'ottimizzazione e della celerità delle procedure. A tal fine, incentiva l'utilizzo di tali forme di comunicazione anche da parte dei soggetti di cui all'articolo 5.

Art. 5
(Soggetti destinatari ed ambito di applicazione)

1. L'Agenzia svolge i compiti di cui all'articolo 3 in favore dei seguenti soggetti aventi sede nel territorio regionale:
 - a) organi della Regione, enti e organismi regionali, nonché loro associazioni e consorzi, agenzie, aziende ed istituti, anche autonomi, nonché enti ed aziende del Servizio sanitario regionale, organismi di diritto pubblico e società strumentali partecipate in misura totalitaria o maggioritaria dai soggetti di cui alla presente lettera;
 - b) enti locali, organismi, associazioni, unioni e consorzi, aziende ed istituti locali, anche autonomi, istituzioni ed in generale organismi di diritto pubblico da questi costituiti o partecipati e comunque denominati, società strumentali partecipate in misura totalitaria o maggioritaria da tali soggetti, istituti di istruzione scolastica e universitaria presenti ed operanti nel territorio regionale.
2. Fermi restando gli ulteriori vincoli previsti dalla normativa statale e regionale di utilizzazione delle centrali di committenza regionali, per le funzioni di cui all'articolo 3:
 - a) i soggetti di cui al comma 1, lettera a), possono utilizzare le convenzioni, gli accordi quadro e ogni strumento contrattuale stipulato in favore dei medesimi dall'Agenzia;
 - b) i soggetti di cui al comma 1, lettera a), possono ricorrere all'Agenzia per l'acquisizione di lavori, beni e servizi, nei casi e relativamente agli importi previsti dai commi 1 e 2 dell'articolo 37 del d.lgs. 50/2016;
 - c) i soggetti di cui al comma 1, lettera b), che non hanno rappresentato il proprio fabbisogno, hanno facoltà di ricorrere all'Agenzia e di aderire alle convenzioni e/o accordi quadro, nei limiti della vigenza e della disponibilità residua delle stesse, fatto salvo quanto previsto dal comma 4 dell'articolo 37 del d.lgs. 50/2016.

3. I soggetti di cui al presente articolo, in adesione a convenzioni, accordi quadro e a ogni altro strumento contrattuale, stipulano autonomamente, mediante l'invio di ordinativi di fornitura agli operatori economici, contratti di appalto derivati ai prezzi e alle condizioni ivi previste.

Art. 6
(Accordi di Servizio)

1. I rapporti tra l'Agenzia, quale Centrale unica di committenza regionale, e i soggetti di cui all'articolo 5, sono regolati da Accordi di servizio che disciplinano le attività delegate di committenza, nonché le modalità di regolazione dei rispettivi rapporti, anche con riferimento alle modalità di recesso e agli oneri a carico delle parti in ordine agli eventuali contenziosi in materia di affidamento.
2. Detta disciplina, per quanto riguarda le sole Aziende del Servizio sanitario regionale, si applica limitatamente alle procedure di gara delegate all'Agenzia e riferite alle categorie merceologiche non rientranti tra quelle indicate all'articolo 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 luglio 2018.
3. Gli Accordi di servizio tra la Regione e l'Agenzia sono regolati da appositi Accordi di programma di durata triennale e attuati secondo Piani annuali di attività.
4. Gli Accordi e i Piani annuali di attività specificano gli obiettivi dello sviluppo di progetti di digitalizzazione e degli acquisti, anche con riferimento ai diversi settori merceologici e di spesa, nonché gli indicatori di risultato e gli incentivi per il conseguimento degli stessi. Gli Accordi e i Piani annuali di attività fissano anche il sistema di finanziamento delle attività, con modalità che garantiscono, anche attraverso appropriate forme di partecipazione agli oneri di gestione, l'equilibrio di bilancio dell'Agenzia stessa.

Art. 7
(Pubblicazione dei dati e trasparenza)

1. In conformità al decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 (Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni) e fermi restando gli obblighi di trasparenza ivi previsti, ai fini della trasparenza e della partecipazione, l'Agenzia sul proprio sito internet istituzionale crea un apposito spazio aperto nel quale provvede a pubblicare sistematicamente tutti i dati attinenti alle procedure svolte come centrale unica di committenza regionale per l'approvvigionamento di lavori, beni e servizi.
2. Sono altresì pubblicati sullo spazio dedicato del sito internet istituzionale dell'Agenzia il Programma di cui all'articolo 8, i dati e le informazioni relative alla programmazione delle iniziative di gara dell'Agenzia medesima.

Art. 8
(Programmazione degli acquisti)

1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 21 del d.lgs. 50/2016, i soggetti di cui all'articolo 5 trasmettono all'Agenzia, entro il 31 ottobre di ogni anno, il Programma contenente l'elenco dei lavori, beni e servizi di cui intendono delegare all'Agenzia l'acquisizione per gli anni successivi.

2. L'Agenzia, sulla base dei Programmi pervenuti, adotta, entro il 31 dicembre, il Programma biennale degli acquisti di lavori, beni e servizi, nonché i relativi aggiornamenti annuali, da indire e/o aggiudicare e delle convenzioni/accordi quadro da stipulare negli esercizi successivi.

TITOLO II STRUTTURA OPERATIVA DELL'AGENZIA

Art. 9 (Organi dell'Agenzia)

1. Sono organi dell'Agenzia:
 - a) il Direttore generale;
 - b) il Revisore legale.

Art. 10 (Direttore generale)

1. Il Direttore generale è scelto tra esperti e professionisti di elevata competenza tecnica e scientifica e di comprovata professionalità ed esperienza in materia di appalti pubblici e nella direzione di organizzazioni complesse e viene nominato con deliberazione della Giunta regionale, a seguito di avviso da pubblicarsi nel Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo, contenente i criteri e le modalità di selezione. Si applica alla selezione la disciplina applicata per il conferimento degli incarichi di funzioni dirigenziali, nelle parti non incompatibili con la natura dell'Agenzia.
2. Il rapporto di lavoro del Direttore generale è regolato da contratto di durata quinquennale, rinnovabile.
3. Il trattamento economico spettante al Direttore generale è determinato dalla Giunta regionale, secondo i parametri e i criteri utilizzati per la determinazione del trattamento del personale dirigenziale, in misura, comunque, non superiore al trattamento riconosciuto ai direttori regionali.
4. La Giunta regionale provvede alla risoluzione del contratto del Direttore generale dell'Agenzia nei casi previsti dalla normativa vigente ovvero dal contratto medesimo, secondo le modalità definite dal regolamento di organizzazione e funzionamento dell'Agenzia.
5. L'incarico di Direttore generale comporta un rapporto di lavoro a tempo pieno ed esclusivo ed è sottoposto al regime delle inconferibilità e incompatibilità di cui al decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39 (Disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell'articolo 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 190).
6. Il Direttore generale è il legale rappresentante dell'Agenzia ed è responsabile della realizzazione dei compiti istituzionali e del conseguimento degli obiettivi programmatici.

Art. 11
(Compiti del Direttore generale)

1. Il Direttore generale provvede alla direzione, all'indirizzo e al coordinamento delle attività dell'Agenzia ed è responsabile dell'efficienza, dell'efficacia e dell'economicità della gestione nonché della conformità della gestione stessa alla normativa vigente.
2. Il Direttore generale, tra l'altro:
 - a) si raccorda con le altre strutture regionali, ai fini del coordinamento e dell'unitarietà dell'azione amministrativa;
 - b) adotta il regolamento di organizzazione e funzionamento dell'Agenzia secondo le modalità di cui all'articolo 13;
 - c) adotta il bilancio di previsione, l'asestamento al bilancio stesso e le relative variazioni nonché il rendiconto generale di cui all'articolo 18, comma 3;
 - d) redige la relazione sull'attività svolta nell'anno precedente e sui risultati conseguiti, anche in termini finanziari, da allegare al rendiconto;
 - e) assegna ai dirigenti gli obiettivi amministrativi e gestionali da realizzare, nonché le necessarie risorse umane, finanziarie e strumentali;
 - f) verifica i risultati di gestione e valuta annualmente i dirigenti con riferimento agli obiettivi assegnati;
 - g) stipula i contratti e le convenzioni.

Art. 12
(Revisore legale)

1. La revisione legale dell'Agenzia è affidata ad un Revisore unico nominato dal Consiglio regionale con le modalità di cui al comma 1-bis dell'articolo 5 della legge regionale 24 marzo 2009, n. 4 (Principi generali in materia di riordino degli Enti regionali).
2. Il Revisore dura in carica tre anni e deve essere iscritto nel registro dei revisori legali e svolge i compiti previsti dall'articolo 20 del decreto legislativo 30 giugno 2011, n. 123 (Riforma dei controlli di regolarità amministrativa e contabile e potenziamento dell'attività di analisi e valutazione della spesa, a norma dell'articolo 49 della legge 31 dicembre 2009, n. 196).
3. Il Revisore vigila sull'osservanza delle leggi, verifica la regolare tenuta della contabilità e la corrispondenza del rendiconto generale alle risultanze delle scritture contabili, esamina il bilancio di previsione e le relative variazioni ed asestamento ed informa il controllo sugli atti ai principi contenuti nell'articolo 2403 del codice civile; accerta, almeno ogni trimestre, la consistenza di cassa e può chiedere notizie al Direttore generale sull'andamento dell'Agenzia in qualsiasi momento; procede, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo; qualora ravvisi gravi irregolarità che possano compromettere il buon andamento dell'amministrazione e ogni qualvolta ne ravvisi l'opportunità, predispone una relazione da inviare alla Giunta regionale ed al Direttore generale, nella quale siano, inoltre, evidenziate possibili iniziative volte a superare le disfunzioni rilevate.
4. Il Revisore collabora con il Servizio regionale competente per il controllo di gestione, per il miglior adempimento dei compiti di istituto. Mette, altresì, a disposizione informazioni e documenti richiesti a scopo informativo e valutativo dalla Commissione consiliare competente per materia.
5. Il Revisore ha l'obbligo di segnalare e comunicare le irregolarità riscontrate ai competenti organi della Giunta regionale.

6. Qualora sia riscontrato il mancato o irregolare svolgimento delle funzioni da parte del Revisore il Consiglio regionale, anche su proposta della Giunta regionale, ne dispone con provvedimento motivato la revoca, previo parere della Commissione competente per materia, formulato con procedura d'urgenza.
7. Al Revisore legale compete un compenso lordo annuo determinato in misura pari al compenso massimo spettante, secondo la disciplina statale, ai revisori dei conti degli enti locali in ragione dell'appartenenza degli stessi alla fascia demografica più elevata, decurtato del 10% ai sensi dell'articolo 6, comma 3, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78 (Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica), convertito con modificazioni nella legge 30 luglio 2010, n. 122, al netto dell'IVA e dei contributi previdenziali posti a carico dell'Agenzia da disposizioni di legge. Al medesimo è riconosciuto il rimborso delle spese di viaggio debitamente documentate, nella misura stabilita in apposito Regolamento interno dell'Agenzia da adottare secondo le disposizioni di legge.
8. Il Revisore esercita funzioni di controllo e di verifica contabile.
9. Il Revisore, oltre a svolgere i compiti d'istituto, è tenuto a trasmettere annualmente alla Giunta regionale una relazione sull'andamento della gestione amministrativa e finanziaria dell'Agenzia.

Art. 13

(Regolamento di organizzazione e funzionamento)

1. L'Agenzia è dotata di un proprio regolamento che definisce:
 - a) la struttura organizzativa e funzionale dell'Agenzia, nel rispetto dei criteri definiti nella presente legge;
 - b) le responsabilità giuridiche, le procedure amministrative, le modalità di conferimento degli incarichi, i procedimenti di selezione e di accesso del personale nel rispetto del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche);
 - c) le caratteristiche e le modalità di utilizzo del logo dell'Agenzia.
2. Il regolamento dell'Agenzia è adottato dal Direttore generale dell'Agenzia e trasmesso, entro e non oltre i successivi 10 giorni, al Dipartimento della Giunta regionale competente in materia di personale.
3. Ai fini della presente legge, l'Agenzia è considerata ente di nuova istituzione ai sensi dell'articolo 9, comma 36, del d.l. 78/2010, convertito, con modificazioni, dalla l. 122/2010.

Art. 14

(Personale)

1. L'Agenzia può assumere personale con contratto a tempo determinato e indeterminato nei limiti previsti dalle leggi nazionali e regionali.
2. L'Agenzia può indire corsi di riqualificazione per adeguare i profili professionali alla pianta organica.
3. Al personale dell'Agenzia si applica lo stato giuridico e il trattamento economico del personale regionale.
4. La dotazione organica dell'Agenzia, distinta per ruoli del personale con qualifiche dirigenziale e non dirigenziali e, relativamente a quest'ultimo, per categorie e profili professionali, nonché il Piano triennale del fabbisogno di personale sono approvati dal

Direttore generale e successivamente trasmessi alla Giunta regionale, per il tramite del Dipartimento competente in materia di personale, ai fini dell'esercizio dei poteri di vigilanza e controllo, da effettuare secondo le modalità previste dall'articolo 26, commi 3 e 3 bis, della legge regionale 30 aprile 2009, n. 6 (Legge Finanziaria Regionale 2009).

Art. 15

(Aggiornamento e riqualificazione del personale)

1. L'Agenzia, anche al fine di favorire l'inserimento di giovani specialisti nel proprio organico, è autorizzata, nell'ambito delle disponibilità di bilancio dell'Agenzia e nel rispetto delle vigenti normative, ad assegnare borse di studio con le modalità previste dal regolamento di organizzazione e funzionamento.
2. L'Agenzia promuove e realizza attività di aggiornamento e di riqualificazione del proprio personale per favorire il continuo e sistematico adeguamento delle competenze professionali in rapporto all'evoluzione dei compiti e degli obiettivi.

TITOLO III

FUNZIONI DELLA REGIONE

Art. 16

(Indirizzo, vigilanza e controllo)

1. La Giunta regionale esercita le funzioni di indirizzo, vigilanza e controllo nei confronti dell'Agenzia.
2. La Giunta regionale dispone, con provvedimento motivato, lo scioglimento degli Organi dell'Agenzia per gravi violazioni di legge e per altre gravi irregolarità che compromettano il normale funzionamento dell'Agenzia stessa. Il Presidente della Giunta regionale decreta lo scioglimento e nomina contestualmente un Commissario straordinario per l'amministrazione dell'Agenzia. I nuovi organi devono essere nominati entro tre mesi.
3. La Giunta regionale definisce:
 - a) le modalità di raccordo dell'Agenzia con il Dipartimento Risorse e le altre strutture regionali competenti;
 - b) la programmazione e l'assegnazione delle risorse finanziarie e strumentali;
 - c) le forme di controllo sull'attività, sulla gestione e sui risultati.

Art. 17

(Clausola valutativa)

1. L'Agenzia rende conto annualmente alla Giunta regionale e al Consiglio regionale delle modalità di attuazione della presente legge e dei risultati prodotti.
2. Per la finalità di cui al comma 1, l'Agenzia, trascorso un anno dall'entrata in vigore della presente legge e successivamente con periodicità annuale, entro il 31 dicembre, presenta alla Giunta regionale e al Comitato per la Legislazione del Consiglio regionale una relazione che dia conto dei compiti svolti sulla base dell'articolo 3 e fornisca i seguenti elementi:
 - a) in che misura la centralizzazione della committenza abbia modificato le modalità di approvvigionamento di lavori, beni e servizi nelle pubbliche amministrazioni del territorio regionale;

- b) quali siano i risultati degli interventi previsti in termini di efficienza, economicità, efficacia ed innovazione.
- 3. Il Comitato per la Legislazione, ai sensi del regolamento interno per i lavori del Consiglio regionale, esamina i contenuti delle relazioni inviate e ne comunica gli esiti alla Commissione competente.
- 4. La Commissione competente, tenuto conto delle relazioni presentate e degli eventuali ulteriori documenti prodotti dal Comitato per la Legislazione, può mettere in atto le procedure di informazione, di indirizzo, di controllo e di partecipazione previste dal regolamento interno per i lavori del Consiglio regionale.
- 5. La relazione di cui al comma 2 è pubblicata sul sito istituzionale del Consiglio regionale unitamente agli eventuali ulteriori documenti prodotti.
- 6. I soggetti coinvolti nell'attuazione della presente legge, pubblici e privati, forniscono le informazioni necessarie all'espletamento delle attività previste dal presente articolo.

TITOLO IV BILANCIO E FINANZIAMENTI

Art. 18

(Gestione finanziaria e sistema contabile dell'Agenzia)

- 1. L'esercizio finanziario ha durata annuale, coincide con l'anno solare e costituisce il termine di riferimento del sistema contabile.
- 2. L'Agenzia adotta il medesimo sistema contabile della Regione e adegua la propria gestione alle disposizioni del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42).
- 3. Il Direttore generale adotta il bilancio di previsione dell'Agenzia, l'assestamento al bilancio stesso e le relative variazioni, nei limiti delle risorse finanziarie previste, nonché il rendiconto generale e li trasmette alla Giunta regionale, nei termini di cui alla legge regionale di contabilità.
- 4. Al fine di consentire la valutazione ed il monitoraggio dei criteri di efficienza, efficacia ed economicità della gestione, l'Agenzia adotta con proprio regolamento idonei strumenti di contabilità analitica.
- 5. L'Agenzia individua il tesoriere nel rispetto delle procedure previste dalla normativa vigente.

Art. 19

(Risorse finanziarie)

- 1. Le risorse finanziarie dell'Agenzia sono costituite da:
 - a) risorse ordinarie regionali per il funzionamento e l'espletamento dei compiti assegnati dalla presente legge all'Agenzia stanziati sui capitoli 11061 e 11517 del bilancio regionale preventivo approvato annualmente;
 - b) risorse straordinarie regionali;
 - c) risorse straordinarie di cui all'articolo 6;
 - d) risorse ordinarie statali per l'esercizio delle funzioni assegnate in materia ovvero la quota ripartita del Fondo per l'aggregazione degli acquisti di beni e servizi di cui

all'articolo 9, comma 9, del d.l. 66/2014, convertito, con modificazioni, nella l. 8/2014;

- e) risorse dell'Unione europea, statali e regionali per il finanziamento o il cofinanziamento di progetti ed attività di interesse proprie dell'Agenzia;
- f) risorse finanziarie derivanti dalla fornitura di prestazioni e servizi ad enti pubblici, aziende pubbliche o private, nonché da eventuali lasciti o donazioni.

TITOLO V DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art. 20 (Abrogazioni)

1. Dalla data di entrata in vigore della presente legge sono abrogati gli articoli 7, 11, 12, 13, 14, 15, 15 bis, 15 ter, 15 quater, 15 quinquies, 15 sexies, 15 septies, 15 octies, 16, 17, 18, 19, 22, 23, 24, 25 della l.r. 25/2000, nonché ogni altra disposizione incompatibile con le norme e i principi della presente legge.

Art. 21 (Disposizioni di coordinamento)

1. Entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, il Regolamento dell'Agenzia di cui all'articolo 13 è modificato, al fine di adeguare l'articolazione e la struttura organizzativa e funzionale dell'Agenzia alle nuove ed ulteriori funzioni attribuite alla stessa dalla presente legge e di assicurare la dotazione di risorse umane e strumentali necessarie a dare piena operatività alla struttura. L'Agenzia provvede, altresì, entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, all'aggiornamento, ove necessario, di ogni altra disposizione regolamentare vigente.
2. Al fine di fare fronte alle esigenze conseguenti all'incremento di competenze previste dalla presente legge, in aggiunta al personale in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge, che mantiene la propria posizione giuridica ed economica, l'Agenzia è autorizzata, previa verifica delle compatibilità finanziarie e di bilancio e nel rispetto dei limiti di spesa, dei principi e dei vincoli stabiliti dalle norme statali in materia, all'assunzione di personale, anche con qualifica dirigenziale. Per le esigenze di cui al presente comma possono essere utilizzate le graduatorie vigenti presso altre amministrazioni pubbliche ovvero avvalendosi di personale, comando o distaccato dalla Regione e da altre amministrazioni pubbliche.
3. Le nuove funzioni assegnate dalla presente legge sono esercitate dall'Agenzia solo all'esito dell'adeguamento della dotazione organica ai sensi del comma 2.
4. Gli organi di cui all'articolo 9, in carica alla data di entrata in vigore della presente legge, restano in carica fino alla naturale scadenza del mandato.
5. A decorrere dal 1° luglio 2023, ogni richiamo al d.lgs. 50/2016 contenuto nella presente legge si intende riferito alle corrispondenti disposizioni del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 (Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici) o, in mancanza, ai principi desumibili dal codice stesso.

Art. 22
(Disposizioni in materia di aiuti di Stato)

1. Le disposizioni di cui alla presente legge sono attuate nel rispetto della normativa europea sugli aiuti di Stato qualora ne ricorrano i presupposti.

Art. 23
(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo in versione Telematica (BURAT).

Attesto che il Consiglio regionale, con provvedimento n. 90/1 del 30.5.2023, ha approvato la presente legge.

IL PRESIDENTE